

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2151

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta dell'11 ottobre 1984 (Stampati nn. 84 e 103)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**BARSACCHI, ZITO, DE GIUSEPPE, GHERBEZ, CONTI
PERSINI, COVI; TONUTTI, BEORCHIA, TOROS, GIUST**

Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 16 ottobre 1984*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

«I cittadini italiani, gli enti e le società italiane titolari direttamente o indi-

rettamente, in parte o nella totalità, di beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, o all'estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi od impeditivi della proprietà comunque adottati dalle autorità straniere esercenti la sovranità su quei territori, potranno percepire gli indennizzi loro dovuti per tali perdite, ivi compresi quelli provenienti da accordi internazionali, e relative integrazioni, detratti eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti ».

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

« A coloro che intendano reimpiegare in attività produttive industriali, agricole, commerciali e artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sarà ulteriormente concesso, a domanda, un concorso statale del 12 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti e aziende di credito fino alla concorrenza dell'indennizzo utilizzato ».

ART. 3.

L'articolo 4 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Godono dei benefici della presente legge le persone fisiche, gli enti o società in possesso della cittadinanza o della nazionalità italiana che abbiano ottenuto indennizzi o che abbiano in corso pratiche per ottenerli, per beni, diritti ed interessi perduti in estremo oriente, oggetto dell'accordo internazionale con il Giappone di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294.

Le perdite di beni, diritti ed interessi subiti in estremo oriente, comunque avvenute a opera dell'uno o dell'altro belligerante, o in genere determinate dalle situazioni create dalle vicende belliche in quel-

le zone, comprese le perdite di naviglio, saranno liquidate o riliquidate sulla base della legge 7 giugno 1975, n. 294, e della presente legge, deducendo dalle eventuali riliquidazioni quanto ricevuto per leggi precedenti l'accordo di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294.

Agli stessi beni, diritti ed interessi si applica una valutazione sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti al 1938 e moltiplicati per un ulteriore coefficiente di rivalutazione 150.

Si applicano anche nei confronti dei beneficiari di cui al primo comma gli ultimi due commi dell'articolo 3 della presente legge ».

ART. 4.

L'articolo 5 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Il valore dei beni, diritti ed interessi ai fini della presente legge sarà determinato, sentito il parere degli uffici tecnici erariali, dalle commissioni previste dal successivo articolo 10.

Le valutazioni effettuate in via definitiva possono essere revisionate a domanda solo in presenza di documentazione probatoria.

Le valutazioni saranno fatte, per le perdite avvenute anteriormente al 1° gennaio 1950, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti all'anno 1938 e moltiplicati per 100 volte. I titolari di beni che, in conseguenza di risarcimenti ottenuti con appositi accordi da Stati esteri, abbiano, in sede di ripartizione dei valori, beneficiato di un indennizzo calcolato in base a coefficienti di rivalutazione fino a 25 volte il valore all'anno 1938, godranno per detti beni di un ulteriore coefficiente di rivalutazione pari a cinquanta volte il valore all'anno 1938.

Per le perdite avvenute posteriormente al 1° gennaio 1950, le valutazioni saranno

fatte sulla base dei prezzi di comune commercio, correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate e nel momento in cui furono adottati dalle autorità straniere i primi provvedimenti limitativi o impeditivi della proprietà o comunque nel momento in cui si è di fatto verificato lo spossessamento, moltiplicati per un coefficiente di rivalutazione 1.45.

Per gli aventi diritto di cui al precedente articolo 3, la conversione in lire italiane dell'ammontare delle valutazioni sarà effettuata secondo un tasso di cambio stabilito con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari a quello corrente alla data in cui si è verificato l'evento che ha causato il danno da indennizzare.

Per le perdite subite in Tunisia nel periodo 1944-47, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio in quello Stato al gennaio 1938 e al cambio del franco francese di quella data moltiplicato per il coefficiente 200.

Gli interessati che presentino la domanda per beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge possono, nella domanda stessa, chiedere una revisione della stima dei beni già effettuata con carattere di dichiarata provvisorietà sulla base delle precedenti disposizioni di legge che regolano la materia ».

ART. 5.

La domanda per ottenere i benefici previsti dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e dalla presente legge deve essere presentata, sotto pena di decadenza, al Ministero del tesoro, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'originario avente diritto all'indennizzo o dai suoi aventi causa, o, nel caso di più aventi diritto, anche da uno solo di essi per sé e per gli altri ovvero da colui cui sia stata ceduta in tutto o in parte la titolarità dell'indennizzo.

Dall'onere della presentazione della domanda prevista dal precedente comma sono esonerati coloro che hanno già presentato domanda d'indennizzo o denuncia di danno ai sensi delle precedenti disposizioni normative regolanti la materia.

ART. 6.

Il terz'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dai seguenti:

« Il Ministro del tesoro stabilirà, con propri decreti, le caratteristiche dei titoli, il tasso di interesse e le modalità relative alla consegna ed al collocamento garantito dei titoli medesimi presso gli istituti di credito di diritto pubblico.

Stabilirà altresì, con decreto da emanare entro il 30 giugno 1985, il piano e le modalità di ammortamento.

Il tasso di interesse non potrà essere inferiore ai due terzi del tasso ufficiale di sconto ».

ART. 7.

L'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Alla regolamentazione interna delle commissioni, alla nomina dei componenti effettivi e supplenti, alle sostituzioni degli stessi e alla nomina di esperti previsti dalle norme istitutive delle singole commissioni, stabilendo anche le scadenze degli incarichi, provvede il Ministro del tesoro, al quale compete altresì stabilire i compensi da erogarsi ai componenti delle commissioni ed agli esperti nonché curare ogni altro adempimento occorrente per la applicazione della presente legge ».

ART. 8.

Ai titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, verrà corrisposto, a saldo definitivo di ogni ulteriore pretesa e diritto, un indennizzo calcolato moltiplicando per tre i coefficienti di maggiorazione stabiliti dall'articolo 1 della citata legge.

Ai medesimi titolari si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 2.

La competenza per la liquidazione e le riliquidazioni è devoluta alle commissioni

previste dalle leggi precedenti in materia, integrate dai rappresentanti delle categorie, mentre gli indennizzi saranno corrisposti in contanti ed in titoli di credito in base ai criteri ed alle modalità previste dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16.

Dall'importo risultante dalla maggiorazione degli indennizzi, prevista dal precedente primo comma, saranno detratte le somme già corrisposte a qualsiasi titolo agli aventi diritto.

L'indennizzo, relativo alle domande che fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge non hanno potuto essere liquidate per insufficiente documentazione in ordine alla quantificazione del danno, sarà liquidato dalle commissioni interministeriali competenti per materia con i criteri stabiliti dall'articolo 1226 del codice civile previa presentazione da parte dell'avente diritto di una dichiarazione giurata ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli immobili tale dichiarazione giurata deve venir resa, oltre che dall'avente diritto, anche da quattro cittadini italiani profughi già residenti nello stesso comune del richiedente.

Sono valide le domande già presentate ai sensi dei precedenti provvedimenti in materia. Nuove domande o integrazioni di quelle già prodotte potranno venire presentate entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Sono altresì valide ai fini della concessione dell'indennizzo le domande presentate per ottenere la libera disponibilità ai sensi dell'accordo italo-jugoslavo del 3 luglio 1965, ratificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1966, n. 575, e dell'articolo 4 del trattato di Osimo, ratificato con legge 14 marzo 1977, n. 73, e che, anche in parte, non siano state accolte.

ART. 9.

La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e dalle leggi citate nei precedenti articoli

verrà concessa in base ai seguenti criteri:

a) mancata effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi delle leggi sopra indicate;

b) gravi infermità o menomazioni;

c) ove le perdite si siano verificate anteriormente al 1° gennaio 1950, comprese quelle della zona « B » dell'ex Territorio libero di Trieste;

d) il reimpiego degli indennizzi.

Gli interessati faranno valere il diritto alla precedenza mediante domanda munita della specifica documentazione, diretta al Ministero del tesoro.

ART. 10.

Gli indennizzi corrisposti in base alla presente legge sono esenti da ogni imposta.

ART. 11.

L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 502 miliardi da ripartire nel sessennio 1984-1989.

All'onere di lire 40 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Per gli esercizi successivi lo stanziamento sarà determinato con la legge finanziaria, tenendo conto dello stato di predisposizione delle pratiche di liquidazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.